

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4575

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAVALLARI NERINO, ISGRÒ, DAL CANTON MARIA PIA, BORRA, CENGARLE,  
ARMATO, CAIAZZA, BIANCHI GERARDO, CANESTRARI**

*Presentata il 16 novembre 1967*

**Disposizioni sull'orario di lavoro dei sottufficiali,  
vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 13 maggio 1961, n. 469, riguardante il nuovo ordinamento dei servizi antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, lo stato giuridico e il trattamento economico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, non tiene conto di alcune norme — non inserite in sede di coordinamento della legge stessa — che formano oggetto di contrastanti manchevolezze che si rende necessario eliminare.

Nonostante infatti le disposizioni di legge vigenti che collocano il personale del Corpo tra il « personale civile dello Stato » — a norma degli articoli 9 e 19 della legge 13 maggio 1961, n. 469 — i sottufficiali, vigili scelti e vigili del fuoco sono soggetti ad un'orario di lavoro del tutto imprevedibile (in base al-

l'articolo 34 del regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 699) e cioè a turni di 24 ore continuative alternate a 24 ore di « riposo condizionato ».

Il turno di riposo è condizionato in quanto il personale viene comandato per tutti i servizi straordinari connessi ai pericoli di incendio, di allagamenti e di soccorso in genere, nonché per i servizi di prevenzione.

Ricorrenti sono le occasioni in cui il personale, esaurite le 24 ore di orario normale, viene impiegato per 10-12 ore di prestazione straordinaria.

Le conseguenze sul fisico e sul rendimento dei sottufficiali, vigili scelti e vigili sono più che prevedibili e tali da giustificare l'approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'orario normale di lavoro dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla tabella A della legge 13 maggio 1961, n. 469, è stabilito in quarantasei ore settimanali e pertanto il servizio prestato in eccedenza è considerato a tutti gli effetti lavoro straordinario.

Per i servizi straordinari effettuati nel turno di riposo condizionato di cui al secondo comma dell'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, il compenso orario è commisurato a quello previsto dalle norme vigenti per le corrispondenti qualifiche degli impiegati civili dello Stato.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco soggetti a turni di 24 ore di servizio continuato è concesso un turno di riposo straordinario di 24 ore ogni quindici giorni.

Il personale di cui al presente articolo può essere comandato a prestare servizi straordinari di prevenzione, di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, nel limite massimo obbligatorio di trenta ore mensili.

ART. 2.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per l'anno finanziario 1968 con le disponibilità di cui al capitolo 1610 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.